



IL PRESIDE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240 ed in particolare l'art. 2;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012 prot. N.0068595 ss.mm.ii., ed in particolare l'art.11;

VISTO il Regolamento-Tipo dei Corsi di Studio e di Area Didattica di Ateneo del 11/11/21 ed in particolare L'ART.8;

VISTO il Codice Etico di Ateneo emanato con D.R. n. 3430 del 28/11/2022;

CONSIDERATA la necessità di rinnovare le rappresentanze degli studenti per alcuni Cds del dipartimento CORIS;

DISPONE

1. l'indizione delle elezioni per le rappresentanze della componente studentesca nel Consiglio di Corso di studio per il biennio 2023-25, per il consiglio del seguente corso di studio:
 - N. 5 RAPPRESENTANTI PER IL CDS DI SCIENZE DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM81)

Le elezioni avranno luogo il giorno 20 maggio 2023 in modalità telematica da remoto dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio.

2. **L'elettorato attivo** è composto dalle studentesse e dagli studenti iscritti in corso al singolo Corso di Studio, nonché a tutti gli studenti iscritti fuori corso che abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni. Questo significa che gli **studenti e le studentesse possono candidarsi a rappresentare solo la componente studentesca del proprio corso di studio.**
3. **Le candidature** devono pervenire entro e non oltre la mezzanotte del **25 aprile 2023** all'indirizzo di posta elettronica dei presidenti dei corsi di studio per i quali si presenta la candidatura:
 - Prof. **Roberto Miccù** (roberto.miccu@uniroma1.it) per il CDS DI SCIENZE DELLO SVILUPPO E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (LM81)

Le candidate e i candidati certificano nel testo della mail, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti e la volontà a candidarsi.

4. Il risultante elenco sarà pubblicato nelle news del sito del Dipartimento CORIS entro il **30 aprile 2023** e comunque almeno 15 giorni prima delle votazioni, unitamente all'elenco degli aventi diritto.
5. **L'elettorato passivo** è composto dalle studentesse e dagli studenti **iscritti in corso** al singolo corso di studio. Questo significa che gli **studenti e le studentesse possono votare solo i candidati e le candidate che si presentano per il proprio corso di studio.**
6. **Sono eletti** gli studenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti entro il limite indicato al punto 1 per la rappresentanza di ciascun Cds. A parità di voti, viene nominato lo studente che sia iscritto ad un



- anno di corso inferiore rispetto agli altri candidati; in caso di parità di voti tra candidati iscritti allo stesso anno di corso viene nominato lo studente più giovane di età.
7. **La Commissione elettorale** sarà deliberata e nominata con apposito Decreto del Preside, sentiti i pareri dei presidenti dei corsi di studio interessati. La verifica del possesso dei requisiti degli eletti sarà comprovata al momento dell'elezione, per il tramite degli Uffici centrali. Le elezioni danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipino almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti.
 8. **Al termine della procedura elettorale**, in ciascun Consiglio di corso di studio saranno proclamati tutti i rappresentanti eletti per i Corsi di Studio che lo compongono. In ogni caso, l'eventuale mancata individuazione della rappresentanza studentesca nel Consiglio del Corso di Studio o del Consiglio di Area Didattica non ne infirma la valida costituzione.
 9. **In caso di cessazione**, per qualsiasi causa, nella qualità di eletto, il/la rappresentante degli studenti è sostituito/a dal primo dei candidati non eletti; qualora non vi siano più candidati tra i non eletti, il Presidente del Corso di Studio chiederà di indire ulteriori elezioni suppletive. Lo studente eletto che, nel corso del mandato elettorale, consegue la laurea, si trasferisce in un'altra Università, in altro Consiglio di Corso di Studio o Consiglio di Area Didattica, eccettuato il caso di un rappresentante in Consiglio di Area Didattica che consegua la laurea triennale e si iscriva per il primo anno accademico utile a un corso di laurea magistrale nel medesimo Consiglio di Area Didattica, è considerato decaduto.
 10. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
 11. I risultati dell'esito elettorale saranno pubblicati nelle news del sito del dipartimento CORIS (<https://web.uniroma1.it/coris/news>) in data **21 maggio 2023**.

Roma, 06 aprile 2023

f.to Il Preside

Prof. Tito Marci